

SENTENZA N. 201/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni in persona del Cons. Daniela Alberghini ha pronunciato, all'udienza del 11 giugno 2025 la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32268** del registro di Segreteria, promosso da:

A. A., **OMISSIS;**

A. A., OMISSIS;

A. A., OMISSIS;

B. D., OMISSIS;

B. C., OMISSIS;

B. C., OMISSIS;

B. A., OMISSIS;

C. G., OMISSIS,

C. F., OMISSIS;

C. P., **OMISSIS**;

C. R., OMISSIS;

C. M., **OMISSIS;**

C. G. , **OMISSIS;**

D'A. V., **OMISSIS;**

D'A. A., **OMISSIS;**

D'A. P., OMISSIS;

D. P., OMISSIS;

D. G. G., OMISSIS;

D. S. F., OMISSIS;

D. B. S., OMISSIS;

D. L. A., OMISSIS;

D. G., OMISSIS;

E. M., OMISSIS;

E. S., OMISSIS;

F. A., OMISSIS;

F. S., OMISSIS;

F. M., OMISSIS;

G. G., OMISSIS;

G. L., OMISSIS;

G. L. M., OMISSIS;

L. R. R., OMISSIS;

L. C., OMISSIS;

L. S., OMISSIS;

L. S., OMISSIS;

L. E., OMISSIS;

L. G., OMISSIS;

M. M., OMISSIS;

M. F., OMISSIS;

M. G. G., OMISSIS;

M. M., OMISSIS;

M. G., OMISSIS;

M. S., OMISSIS;

M. M., OMISSIS;

O. S., OMISSIS;

P. S., **OMISSIS;**

P. L., OMISSIS;

P. V., OMISSIS;

P. S., OMISSIS;

R. A., OMISSIS;

R. M., OMISSIS;

R. L., OMISSIS;

S. C., OMISSIS;

S. A. L., **OMISSIS;**

S. S., OMISSIS;

S. M., OMISSIS;

S. A., OMISSIS;

S. A. O., OMISSIS;

S. E., OMISSIS;

S. F., OMISSIS;

T. E., OMISSIS;

V. D., **OMISSIS;**

V. A., OMISSIS;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Cleopazzo del Foro di Pordenone (pec: enrico.cleopazzo@avvocatipordenone.it; C.F. CLPNCN69B16D862T), con studio in Maniago, Via Roma n. 35

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Guadagnino e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale INPS in Venezia, S. Croce 929, pec: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it;

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire il proprio trattamento pensionistico rivalutato, per gli anni 2023-2025, con l'applicazione della percentuale di perequazione nella misura del 100% sul trattamento precedente;

nonché per

la condanna dell'INPS a versare le differenze fra le somme già corrisposte a titolo di ratei pensionistici parzialmente perequati e l'effettivo dovuto e per l'applicazione sugli assegni futuri del meccanismo perequativo nella misura del 100%;

previa remissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale del comma 309 dell'art. 1 della Legge finanziaria n. 197/22 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 117 della Costituzione.

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

SENTITO alla pubblica udienza del 11 giugno 2025, tenutasi con l'assistenza del Segretario sig.ra Doriana Tornielli, l'Avv. Angelo Guadagnino per INPS, nessuno presente per i ricorrenti, come da verbale.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in data 13 gennaio 2025 e ritualmente notificato in uno con il decreto di fissazione dell'udienza, i ricorrenti, affermando di essere ex militari in congedo, titolari di trattamento pensionistico superiore nel quantum a quattro volte la pensione minima, lamentano che, per effetto della legge di bilancio di previsione 2023 e pluriennale per il triennio 2023-2025, sono sottoposte al meccanismo di perequazione gradata in maniera

inversamente proporzionale all'importo lordo del trattamento pensionistico goduto, in tal modo penalizzando in misura maggiore i trattamenti collocati nelle fasce più alte, travalicando i limiti di ragionevolezza e proporzionalità.

Ripercorsa l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, i ricorrenti hanno evidenziato che la vigente disciplina presenta vari profili di criticità e di contrasto con plurime norme costituzionali e di rango europeo, ampiamente illustrati nelle ordinanze di rimessione della questione alla Corte costituzionale delle Sezioni Regionali per la Toscana e per la Campania rispettivamente nn. 33/2024 del 06.09.2024 e 101/2024 dell'11.09.2024, le cui argomentazioni sono state fatte proprie dai ricorrenti.

Alla luce della pendenza di tali questioni i ricorrenti hanno formulato istanza di sospensione impropria del presente giudizio, nelle more della pronuncia della Corte della Corte costituzionale e, in via subordinata, riconosciute come rilevanti e non manifestamente infondate le prospettate questioni di legittimità costituzionale, disporsi la sospensione del giudizio e la remissione alla Corte Costituzionale affinché dichiari l'illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 1, comma 309 e 310, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, pone in essere una manovra non sistematica e palesemente irragionevole del sistema pensionistico pubblico, con reiterazione di pregresse riduzioni con violazione dei parametri già contenuti nelle pronunce nn. 70/2015 e 234/2020 della Corte costituzionale, nonché con riferimento all'articolo 117 Cost., gli artt. 6 e 13 CEDU e gli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000.

Nel merito hanno formulato domanda di accertamento del diritto a percepire il trattamento pensionistico in godimento senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di

Bilancio e, per l'effetto, di condanna dell'INPS alla corresponsione della differenza tra quanto percepito dai ricorrenti e quanto sarebbe loro spettato qualora la rivalutazione monetaria fosse stata riconosciuta nella misura del 100%.

In data 15 maggio 2025 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia, notificato ad INPS, agli atti del giudizio alla luce dell'intervenuto deposito, nelle more, della sentenza n 19/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le prospettate questioni di legittimità costituzionale.

In pari data INPS ha depositato formale atto di accettazione, chiedendo che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate.

Stante la regolarità della rinuncia agli atti, sottoscritta dal difensore munito del relativo potere, ritualmente notificata alla controparte non costituita e da quest'ultima accettata, senza riserve o condizioni, con formale dichiarazione depositata agli atti del giudizio, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 110, comma 6, c.g.c.

Ai sensi del successivo comma 7 dell'art. 110, "*la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese*".

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. **32268** del Registro di Segreteria promosso da **A. A. ED ALTRI** contro **INPS**

DICHIARA

Estinto il giudizio.

Così deciso in Venezia, all'esito dell'udienza del 11 giugno 2025

IL G.U.P.

Cons. Daniela Alberghini

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 16/06/2025

Il Funzionario Preposto

Chiara Grella

(firmato digitalmente)